

**Sentenza della Corte****(Quinta Sezione)****22 giugno 2004**

**nella causa C-155/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese <sup>(1)</sup>**

**(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/70/CE — Dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano — Mancata trasposizione»)**

(2004/C 217/10)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-155/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. B. Stromsky e R. Amorosi) contro Repubblica francese (agenti: sig. G. de Bergues e sig.ra C. Bergeot-Nunes), avente ad oggetto un ricorso diretto a far rilevare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, 2000/70/CE, che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano (GU L 313, pag. 22), o quantomeno non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di tale direttiva, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di Sezione, A. La Pergola (relatore) e S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 22 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, 2000/70/CE, che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 2 di tale direttiva.
- 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 171 del 19.7.2003.

**Sentenza della Corte****(Seconda Sezione)****8 luglio 2004**

**nella causa C-166/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese <sup>(1)</sup>**

**(«Inadempimento di uno Stato — Art. 28 CE — Commercializzazione di prodotti in metalli preziosi — Denominazioni «oro» e «lega d'oro»»)**

(2004/C 217/11)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-166/03, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. B. Stromsky) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e F. Million), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo riservato la denominazione «oro» ai prodotti con titolo 750 millesimi, mentre quelli con titolo 375 o 585 millesimi recano la denominazione «lega d'oro», la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 28 CE, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, l'8 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Riservando la denominazione «oro» ai prodotti con titolo 750 millesimi, mentre quelli con titolo 375 o 585 millesimi recano la denominazione «lega d'oro», la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 28 CE.
- 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 135 del 7.6.2003.